

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Corona – COVID-19)

del 14.08.2021

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 6 della Legge del 27 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 3274, 3291), viene decretato quanto segue:

Parte 1 – Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivo, procedura

(1) Le misure adottate sulla base della presente Ordinanza, tenendo conto del carico sul sistema sanitario (utilizzo dei letti di terapia intensiva, AIB), dell'incidenza su sette giorni, del tasso di vaccinazione e del numero dei gravi decorsi della malattia (ricoveri) servono a combattere la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) per proteggere la salute dei cittadini. Nei casi, in cui si verifichi una elevata epidemia di malattie COVID-19, il Governo del Land si riserva il diritto di adottare adeguate misure aggiuntive; il presupposto su cui si basa questa iniziativa è la valutazione del rischio e la prognosi dell'ufficio sanitario statale sullo sviluppo dell'incidenza dell'infezione tenuto conto dei parametri menzionati al comma 1. Il Governo del Land dovrà quindi rivedere la necessità delle misure attuali e di quelle future almeno ogni quattro settimane

Art. 2

Norme generali di distanziamento ed igiene

Si raccomanda generalmente di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, di osservare una igiene adeguata e di ventilare le stanze chiuse.

Art. 3

Obbligo di indossare una maschera

- (1) E' obbligatorio indossare una maschera medica
- (2) Si consente un'eccezione all'obbligo di indossare una maschera ai sensi del par.1:
 1. in aree private,
 2. all'aperto, a meno che non si possa presumere che una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone non possa essere mantenuta in modo affidabile,
 3. per i bambini fino ai sei anni,
 4. per le persone, che possono dimostrare in modo credibile che l'uso di una maschera medica non è possibile o irragionevole per validi motivi di salute o altri motivi impellenti, per cui la giustificazione dei motivi di salute deve essere generalmente fornita dietro presentazione di un certificato medico,
 5. se l'uso di una maschera è irragionevole o non è possibile nel singolo caso per ragioni altrettanto importanti e inconfutabili o
 6. se sono disponibili altre protezioni almeno equivalenti per altre persone.
- (3) Nei luoghi di lavoro e nei locali commerciali resta impregiudicata l'Ordinanza sulla sicurezza del lavoro SARS-CoV-2 del 25 giugno 2021 (BAnz AT 28 giugno 2021 V1) nella stesura di volta in volta modificata.

Art. 4

Persone immunizzate

- (1) Le persone immunizzate sono persone, che sono state vaccinate contro il COVID-19 o che sono guarite dal COVID-19. Alle persone immunizzate è sempre consentito l'accesso alle strutture o ai servizi elencati nella parte 2 nei limiti delle capacità disponibili e ammissibili. Esse devono presentare la prova della vaccinazione o della avvenuta guarigione, a meno che non ci sia un obbligo ai sensi della parte 2 per le persone non immunizzate di presentare la prova dell'avvenuta esecuzione del test.
- (2) Ai sensi del par. 1
 1. una persona vaccinata è una persona asintomatica, che è in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato ai sensi dell'Art. 2 punto 3 dell' Ordinanza COVID-19 sull'esenzione dalle misure di protezione dell'8 maggio 2021 (SchAusnahmV- BAnz AT 8 maggio 2021 V1) e

2. una persona guarita è una persona asintomatica, che è in possesso di un certificato di guarigione rilasciato ai sensi dell'Art. 2 punto 5 SchAusnahmV.

Art. 5

Persone non immunizzate

(1) Una persona non immunizzata è una persona, che non è stata vaccinata contro il COVID-19 né è guarita dal COVID-19 ai sensi dell'Art. 4 par. 2. Una persona non immunizzata deve presentare un certificato di test negativo a lei rilasciata nella misura richiesta dell'Ordinanza o dai regolamenti emanati ai sensi dello stesso provvedimento legislativo.

(2) Una persona testata è una persona asintomatica, che

1. non ha ancora compiuto i sei anni o non ha ancora iniziato la scuola o
2. è un'allieva o un allievo di una scuola primaria, di un centro educativo pedagogico e di consulenza speciale, di una scuola che si basa sulla scuola primaria o di una scuola professionale, per cui la prova attestante l'identità deve essere fornita di solito da un documento di identificazione idoneo.

(3) Un certificato comprovante l'esecuzione di un test è un'attestazione ai sensi dell'Art. 2 punto 7 della SchAusnahmV,

1. redatto sul posto sotto la supervisione della persona, che deve verificare l'esistenza di un certificato del test effettuato,
2. eseguito nell'ambito di un test aziendale per garantire la sicurezza sul lavoro da parte del personale, che abbia la formazione o le conoscenze e l'esperienza necessarie a tale scopo o
3. eseguito o monitorato da un fornitore di servizi ai sensi dell'Art. 6 par. 1 dell'Ordinanza del 24 giugno 2021 sui test del Coronavirus (BANZ AT 25 giugno 2021 V1).

E' ammesso anche il test tramite diagnostica di laboratorio, che utilizza la rilevazione dell'acido nucleico (PCR, PoC-PCR o altri metodi di tecnologia di amplificazione dell'acido nucleico). Nel caso di un test rapido antigenico, il test di base può essere effettuato non più tardi di 24 ore prima e nel caso di un PCR non più di 48 ore prima.

Art. 6

Verifica dei certificati dei test

I fornitori, gli organizzatori o gli operatori sono obbligati a controllare i certificati dell'avvenuta esecuzione dei test, della vaccinazione o guarigione, che devono essere presentati.

Art. 7

Concetto di igiene

(1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni secondo le circostanze concrete e specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene, in particolare

1. l'attuazione della distanza minima, in particolare la presentazione di altre misure di protezione, se la distanza non viene mantenuta e la regolazione dei flussi di persone,
2. la ventilazione regolare e sufficiente degli spazi interni,
3. la pulizia regolare delle superfici e degli oggetti e
4. le informazioni tempestive e comprensibili sui requisiti igienici in vigore.

(2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre, informazioni sulla sua attuazione.

Art. 8

Elaborazione dei dati

(1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa con riferimento a questa normativa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone presenti, in particolare di visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e precisamente prendendo nota di nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibile, il numero di telefono esclusivamente allo scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità Pubblica o alla Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla protezione da infezioni. Non occorrerà un ul-

teriore rilevamento nella misura, in cui i dati sono già disponibili. L'Art. 28a par. 4 commi da 2 a 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni resta invariato.

- (2) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1.
- (3) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all'elaborazione di tali dati, dovranno fornire informazioni accurate.
- (4) La raccolta e l'archiviazione possono avvenire anche in una forma criptata end-to-end, che non può essere letta dal responsabile del trattamento dei dati secondo lo stato dell'arte, purché si garantisca che il dipartimento sanitario competente in materia riceva i dati - in caso di rilascio da parte del responsabile del trattamento dei dati - in una forma leggibile grazie ad una trasmissione sicura. Il modulo criptato end-to-end deve permettere la trasmissione dei dati al dipartimento sanitario per un periodo di quattro settimane. Se il trattamento dei dati è previsto in questo modo, si applica il par. 2, a condizione che il responsabile del trattamento dei dati debba soltanto garantire che la presenza di ogni persona sia registrata e memorizzata dall'applicazione digitale nel caso, in cui tale applicazione digitale richieda l'inserimento di diversi tipi di dati di cui al par. 1. Se il trattamento dei dati è previsto ai sensi del comma 1, si deve rendere possibile in alternativa un'analogia raccolta dei dati di contatto della persona interessata.

Parte 2 – Norme speciali

Art. 9

Riunioni private ed eventi privati

Riunioni private ed eventi privati sono consentiti senza alcuna restrizione.

Art. 10

Eventi

- (1) Sono ammessi eventi come spettacoli teatrali, lirici e concerti, proiezioni di film, feste cittadine e folkloristiche, visite guidate della città, eventi informativi, feste aziendali e di club e manifestazioni sportive. Gli eventi che superano un numero di 5.000 visitatori sono consentiti solo fino al 50% della capacità consentita fino ad un massimo di 25.000 persone.

- (2) Se l'evento si svolge al chiuso, le persone non immunizzate possono entrare solo dietro presentazione di una prova del test. Questo si applica anche agli eventi all'aperto
 1. a partire da 5.000 visitatori o
 2. quando una distanza minima di 1,5 metri non può essere mantenuta in modo affidabile.

- (3) In deroga all'articolo 7 par. 2 per le manifestazioni, che superano i 5.000 visitatori, il concetto di igiene deve essere presentato all'autorità sanitaria pubblica localmente competente. Se l'autorità sanitaria locale identifica delle carenze, il concetto di igiene deve essere adattato immediatamente secondo i requisiti dell'autorità sanitaria.

- (4) I partecipanti indicati qui di seguito sono esentati dall'obbligo di presentare la prova del test in caso di
 1. riunioni di comitati di persone giuridiche, società e associazioni comparabili,
 2. eventi che servono a mantenere il lavoro, il servizio o le operazioni commerciali, la sicurezza e l'ordine pubblico o il benessere sociale,

3. eventi nell'ambito dei servizi e delle misure ai sensi dell'Art. 16 del Libro Ottavo del Codice Sociale - assistenza all'infanzia e alla gioventù (SGB VIII), assistenza precoce ai sensi dell'ordinanza Corona sull'educazione familiare e l'assistenza precoce nonché nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, che si svolgono nel quadro dei servizi o delle misure ai sensi degli Art. 11, 13, 14, da 27 a 35a, da 41 a 42e ad eccezione dell'Art. 42a comma 3a del SGB VIII e
 4. eventi per ragioni altrettanto pesanti e inevitabili.
- (5) Chiunque organizza una manifestazione deve elaborare un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati. Un organizzatore si assume la responsabilità generale dell'organizzazione. L'evento può essere tenuto solo con accesso controllato dei visitatori. Gli impiegati e altri collaboratori così come gli sportivi non sono presi in considerazione per determinare il numero di visitatori.
- (6) Nel caso di eventi e riunioni degli organi, parti di organi e altri organismi del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo e dell'autogoverno così come eventi per la candidatura e la campagna elettorale e la raccolta di firme di sostegno per le proposte elettorali dei partiti, richieste per le elezioni parlamentari e locali, per la raccolta di firme di sostegno a proposte elettorali di partiti, associazioni elettorali e singoli candidati così come per petizioni di referendum e mozioni popolari, petizioni di cittadini e assemblee di residenti non è richiesta la presentazione di un certificato dell'avvenuta esecuzione del test da parte dei partecipanti né tanto meno la preparazione di un concetto di igiene e l'esecuzione del trattamento dei dati. L'obbligo di indossare una maschera medica si applica solo ai visitatori di questi eventi.
- (7) Un evento ai sensi di questa disposizione è un evento limitato nel tempo e nel luogo e pianificato con un obiettivo o un'intenzione definita sotto la responsabilità di un organizzatore, una persona, un'organizzazione o un'istituzione, a cui partecipa specificamente un gruppo di persone.

Art. 11

Elezioni del Bundestag e elezioni e votazioni, che si svolgono nello stesso momento

- (1) I paragrafi da 2 a 7 si applicano al procedimento elettorale e alla determinazione e all'accertamento del risultato delle elezioni del Bundestag. L'edificio elettorale ai

sensi del presente regolamento comprende, oltre alle sale di votazione e alle sale di riunione dei comitati elettorali e delle commissioni elettorali, tutti gli altri locali dell'edificio, che sono accessibili al pubblico durante il periodo elettorale e la determinazione e l'accertamento del risultato delle elezioni nonché le altre riunioni dei comitati elettorali.

(2) Il sindaco deve garantire almeno i requisiti igienici secondo l'Art. 7 par. 1 comma 2.

(3) Una maschera medica deve essere indossata da tutte le persone nell'edificio elettorale. Questo obbligo non si applica a

1. bambini fino all'età di sei anni,
2. persone che dimostrano con un certificato medico, che indossare una maschera di cui al comma 1 non è loro possibile per motivi di salute o per i quali indossarla non è possibile o ragionevole per altri motivi impellenti e
3. la durata dell'eventuale rimozione della maschera ordinata dal comitato elettorale allo scopo di stabilire l'identità.

Deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone. Ogni persona deve disinfettarsi le mani prima di entrare nel seggio elettorale.

(4) Per le persone, che si trovano nel seggio elettorale stante il principio del pubblico accesso vale quanto segue:

1. sono obbligate a fornire i loro dati di contatto ai sensi dell'Art. 8 par. 1 comma 1; il comitato elettorale è autorizzato a raccogliere e controllare la completezza di questi dati; l'ufficiale elettorale deve consegnare i dati raccolti al sindaco in una busta sigillata; il sindaco è obbligato a trattare i dati ai sensi dell'Art. 8 par. 1 comma 1;
2. nel caso del par. 3 comma 2 punto 2, queste persone possono rimanere nelle sale elettorali tra le 8 e le 13 e tra le 13 e le 18 e dopo le 18 per un massimo di 15 minuti ciascuna, nei seggi elettorali per il voto per corrispondenza per un massimo di 15 minuti ciascuna; deve essere mantenuta una distanza minima di 2 metri dai membri del comitato elettorale e dagli assistenti.

(5) L'accesso all'edificio elettorale è vietato alle persone che

1. sono soggette ad un obbligo di quarantena a causa del Coronavirus,
2. mostrano i sintomi tipici di un'infezione da Coronavirus, vale a dire mancanza di respiro, tosse, febbre, perdita di gusto o olfatto,
3. non indossano una maschera medica in violazione del par. 3 comma 1 senza che ci sia una deroga ai sensi del par. 3 comma 2 o
4. in violazione del par. 4 punto 1 sono totalmente o parzialmente restie a fornire i loro dati di contatto.

(6) In caso di trasporto di materiale elettorale in un altro distretto elettorale ai sensi dell'Art. 68 comma 2 del Codice Elettorale Federale, perché nel distretto elettorale sono stati espressi meno di 50 voti, più persone provenienti da nuclei familiari diversi possono viaggiare in un solo veicolo. Le persone devono indossare una maschera medica; si applica mutatis mutandis il par. 3 comma 2 punto 2.

(7) Per la partecipazione all'elezione del Bundestag, gli elettori sono esentati da eventuali restrizioni esistenti per l'uscita di casa ai sensi della legge sulla protezione contro le infezioni o alla presente ordinanza. Lo stesso vale per i membri dei comitati e delle commissioni elettorali e per gli assistenti, che assistono all'elezione o al voto così come per le persone, che desiderano essere presenti nell'edificio elettorale o nelle assemblee pubbliche dei comitati elettorali in base al principio delle pubbliche relazioni.

(8) I paragrafi da 1 a 7 si applicano mutatis mutandis alle elezioni e alle votazioni, che si svolgono contemporaneamente all'elezione del Bundestag.

Art. 12

Assemblee ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

- (1) Sono consentite le assemblee destinate a servire all'esercizio del diritto fondamentale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione. Le autorità competenti possono imporre condizioni, ad esempio sul rispetto dei requisiti igienici.
- (2) Le assemblee possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

Art. 13

Eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) Sono consentite le manifestazioni organizzate da Chiese e comunità religiose e confessionali per la pratica della religione e sono pure ammessi eventi analoghi organizzati da associazioni ideologiche. Chiunque organizzi un tale evento religioso deve elaborare in anticipo un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati.
- (2) Sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri. Chiunque organizzi un tale evento di questo tipo deve elaborare un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati

Art. 14

Strutture culturali, ricreative e di altro tipo nonché servizi di trasporto

(1) Il funzionamento di

1. istituzioni culturali come gallerie, musei, memoriali, archivi, biblioteche e istituzioni simili
2. fiere, mostre e congressi,
3. impianti sportivi, bagni e laghi balneari con accesso controllato,
4. saune e strutture simili,
5. crociere fluviali e lacustri per escursioni, servizi di autobus turistici, ferroviari e funiviari e stabilimenti simili,
6. case di prostituzione, bordelli e strutture similari e qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione come definito ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione della prostituzione

è consentito per il pubblico. Le persone non immunizzate possono accedere alle stanze chiuse solo dietro presentazione di un certificato di avvenuta esecuzione di un test. La presentazione di tale certificato attestante il test non è richiesta per la raccolta e la restituzione dei media (mezzi di informazione) nelle biblioteche e negli archivi; questo si applica anche per la pratica dello sport per scopi di servizio, dello sport riabilitativo e dello sport ad alto livello professionale o agonistico.

(2) Il funzionamento di parchi di divertimento, giardini zoologici e botanici, percorsi a corde alte e strutture similari è consentito al pubblico. Le persone non immunizzate possono entrare negli spazi chiusi solo dietro presentazione di un certificato attestante l'esecuzione di un test.

(3) Il funzionamento di discoteche, club e strutture similari è consentito al pubblico in generale. Le persone non immunizzate possono essere ammesse solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'avvenuta esecuzione del test PCR.

(4) Chi gestisce una struttura di cui ai paragrafi da 1 a 3 deve elaborare un concetto di igiene ed effettuare il trattamento dei dati; una elaborazione dei dati non è necessaria per il ritiro e la restituzione di media (strumenti didattici e di informazione) in biblioteche ed archivi.

Art. 15

Istruzione extrascolastica, professionale e accademica

(1) Sono consentite offerte di educazione extrascolastica e per adulti come i corsi di educazione per adulti, le offerte di scuole di musica, d'arte e d'arte per giovani e offerte simili. Alle persone non immunizzate è permesso l'accesso a tali offerte in stanze chiuse solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test.

(2) Eventi di formazione professionale ai sensi della legge sulla formazione professionale o del Codice dell'Artigianato nonché esami e preparazione agli esami, attuazione di misure di politica del mercato del lavoro ed altri corsi di formazione e perfezionamento professionale, corsi di lingua e d'integrazione ed eventi organizzati secondo il programma di studi ai sensi dell'Ordinanza Corona, l'offerta di una formazione pratica e teorica di scuola guida, nautica e di volo e di esami pratici e teorici così come l'offerta di seminari di perfezionamento ai

sensi dell'Art. 2b della Legge sulla circolazione stradale (StVG) e di seminari sull'attitudine alla guida ai sensi dell'Art. 4a della StVG e di corsi comparabili sono ammessi senza le restrizioni di cui al par. 1 comma 2. L'obbligo di indossare una maschera medica non si applica, se è possibile mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone in modo affidabile o se è consentito l'accesso ad un esame solo dopo presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test, di una vaccinazione o l'avvenuta guarigione.

(3) Scuole per infermieri, scuole per le professioni sanitarie e scuole per il lavoro sociale sotto la responsabilità dipartimentale del Ministero degli Affari Sociali, istituti di perfezionamento e di formazione per le professioni infermieristiche e sanitarie, la scuola dei Vigili del fuoco del Land nonché scuole per i servizi medici di emergenza e scuole sotto la responsabilità dipartimentale del Ministero delle aree rurali devono offrire due test rapidi COVID-19 ogni settimana scolastica agli studenti presenti in classe e al personale, che lavora presso gli istituti durante l'insegnamento in classe, ad eccezione delle persone immunizzate. I tempi e l'organizzazione dei test da eseguire sono stabiliti dall'amministrazione scolastica. L'accesso è consentito solo alle persone immunizzate dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test. La prova del test è considerata fornita, se l'interessato ha partecipato al test ed è risultato negativo; ciò vale anche se il test non viene svolto presso la scuola prima o subito dopo l'ingresso nei locali scolastici, ma in un momento successivo della giornata scolastica. La prova non deve essere fornita

1. per la partecipazione agli esami intermedi e finali o alle valutazioni delle prestazioni necessarie per la valutazione,

2. per l'ingresso di breve durata nei locali della scuola, nella misura in cui questo sia assolutamente necessario per la partecipazione all'apprendimento a distanza (DAD) o

3. per l'ingresso da parte di fornitori di servizi, che è necessario per il funzionamento della scuola con breve preavviso o che si svolge al di fuori dell'orario di apertura.

Per gli esami intermedi e finali, la direzione della scuola deve adottare misure adeguate per separare le persone senza la certificazione comprovante l'esecuzione di un test dagli altri partecipanti all'esame.

(4) Chiunque fornisca offerte per la formazione extrascolastica, professionale e accademica deve elaborare un concetto di igiene ed eseguire il trattamento dei dati.

Art. 16

Gastronomia, alloggio e luoghi di intrattenimento

(1) La gestione dei ristoranti, dei luoghi di intrattenimento e degli stabilimenti simili è consentita. Le persone non immunizzate sono autorizzate ad entrare negli spazi chiusi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test. La vendita fuori dai locali e la raccolta di bevande ed alimenti esclusivamente per l'asporto (take-away) sono consentite senza restrizioni.

(2) La gestione di mense, caffetterie di università e accademie ai sensi della Legge tedesca sulle accademie e mense aziendali di cui all'Art. 25 par. 1 della Legge tedesca sulla ristorazione (GastG) è destinata ai membri della rispettiva struttura; ospiti esterni non immunizzati possono essere ammessi solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'esecuzione di un test. La vendita e la raccolta fuori dai locali di bevande ed alimenti esclusivamente per l'asporto (take-away) è consentita senza restrizioni.

(3) La gestione degli esercizi ricettivi e delle strutture similari è consentita. Le persone non immunizzate possono essere ammesse solo dietro presentazione di un certificato comprovante l'avvenuta esecuzione di un test. Un certificato del test aggiornato deve essere presentato ogni tre giorni.

(4) Chiunque gestisca una struttura di cui ai paragrafi da 1 a 3 deve elaborare un concetto igienico e procedere al trattamento dei dati, che non è necessario per la distribuzione di bevande ed alimenti esclusivamente da asporto e per la "vendita take away".

Art. 17

Società di vendita al dettaglio e di servizi

(1) L'esercizio del commercio al dettaglio, di negozi e mercati, che sono destinati esclusivamente alla vendita di merci al consumatore finale, è consentito

(2) E' consentito l'esercizio di servizi di tipo corporale. Le persone non immunizzate possono entrare solo dietro presentazione di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione di un test; questo non si applica per la fisioterapia e l'ergoterapia, la logopedia e la podologia nonché la chiropratica medica e i servizi sanitari simili.

(3) Chiunque gestisca un'attività di vendita al dettaglio, un negozio, un mercato ai sensi del par. 1, un'attività commerciale o di servizi con traffico di clienti o una struttura simile deve elaborare un concetto di igiene. Le strutture che forniscono servizi di tipo corporale devono effettuare il trattamento dei dati.

Art. 18

Aziende di macellazione e impiego di lavoratori stagionali in agricoltura

(1) Le persone non immunizzate di

1. aziende di macellazione, sezionamento, lavorazione della carne e selvaggina nonché altre aziende, che producono e trattano prodotti alimentari a base di carne non lavorata con più di 30 dipendenti, se impiegati nel settore della macellazione e del sezionamento e

2. le aziende agricole, comprese le aziende di colture speciali, con più di dieci lavoratori stagionali, durante il periodo in cui sono impiegati i lavoratori stagionali,

devono fornire la certificazione attestante l'esecuzione di un test prima di iniziare a lavorare per la prima volta. Nei casi di cui al comma 1 punto 1 le persone non immunizzate delle strutture operative, che hanno più di 100 dipendenti nell'area di macellazione e sezionamento sono soggette a un ulteriore obbligo di test settimanale. I certificati del test devono essere presentati all'operatore su richiesta. L'organizzazione e il finanziamento dei test sono a carico dell'operatore, a meno che non sia garantito il contrario. Nelle aziende agricole non vige l'obbligo di indossare una maschera medica al di fuori degli spazi chiusi.

(2) Chi gestisce una delle strutture di cui al par. 1 comma 1 deve fornire un concetto di igiene. In deroga all'Art. 7 par. 2, il concetto di igiene deve essere presentato all'autorità sanitaria localmente competente. Nella misura, in cui quest'ultima trovi delle carenze, il concetto di igiene deve essere adattato immediatamente secondo le specifiche dell'autorità sanitaria.

(3) Su richiesta del gestore, l'autorità sanitaria localmente competente può consentire deroghe dagli obblighi del test di cui al par. 1 per i dipendenti in un'area di lavoro, se il gesto-

re presenta motivi validi nell'ambito di un concetto di igiene specifico, che fanno apparire giustificabile tale deroga.

(4) Il gestore deve elaborare i dati dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda. Nel caso di cui al par. 1 comma 1 punto 2 sono trattati solo i dati dei dipendenti.

Parte 3 - Disposizioni finali

Art. 19

Ulteriori misure, decisioni di casi individuali, progetti modello

(1) Le autorità competenti possono, per giusta causa, consentire in singoli casi deroghe dai requisiti stabiliti dalla presente Ordinanza o sulla base della stessa. Il diritto delle autorità competenti in materia di adottare ulteriori misure di protezione contro il contagio resta impregiudicato dalla presente Ordinanza e dalle Ordinanze emanate sulla base della stessa.

(2) Il Ministero degli Affari Sociali può impartire istruzioni alle autorità competenti nell'ambito del servizio e della supervisione tecnica per misure regionali supplementari in caso di livelli eccezionalmente elevati di infezione (strategia dei punti caldi o hotspot).

(3) In accordo con il Ministero degli Affari Sociali, le autorità competenti possono approvare progetti modello. Nella misura, in cui i progetti modello si sono dimostrati validi dopo una valutazione del Ministero degli Affari Sociali, quest'ultimo può autorizzare altri progetti simili su richiesta.

Art. 20

Autorizzazione ad emanare Ordinanze su strutture, esercizi commerciali, offerte e attività

(1) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali è autorizzato ad emanare Ordinanze statutarie riguardanti

1. il funzionamento delle scuole di cui è responsabile dal punto di vista dipartimentale, le offerte dei servizi di assistenza all'infanzia forniti da scuole primarie affidabili e il doposcuola flessibile, i centri di assistenza al doposcuola e i centri di assistenza al doposcuola presso le scuole, gli asili nido per bambini, le classi di recupero della scuola primaria, gli asili nido scolastici e i centri di assistenza diurna all'infanzia ed

2. eventi di comunità religiose, di fede e di credo ed eventi in caso di decessi al fine di proteggere dall'infezione da Coronavirus, stabilire condizioni, requisiti e altri regolamenti di attuazione, in particolare requisiti igienici, limiti massimi del numero di persone,

divieti operativi, modalità di assistenza in emergenza e requisiti per la ripresa dell'attività operativa.

(2) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero della Scienza è autorizzato, di concerto con il Ministero degli Affari Sociali, ad emanare Ordinanze statutarie per il funzionamento di

1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche e archivi,
2. sindacati studenteschi e
3. le istituzioni artistiche e culturali, nella misura in cui non sono elencate al punto 1 e al par. 5 e i cinema

per proteggersi dall'infezione da Coronavirus, stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici. Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg, incluso il Presidio di formazione dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg e l'Università di diritto e amministrazione di Schwetzingen. Il Ministero dell'Interno può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di Polizia del Baden-Württemberg, incluso il Dipartimento di Educazione della Scuola di Polizia del Baden-Württemberg e il Ministero della Giustizia può autorizzare deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza per la Scuola di Legge di Schwetzingen che sono necessarie per la formazione, gli studi e il perfezionamento e per la preparazione e lo svolgimento di esami e per la procedura di assunzione e può stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, per la protezione contro il contagio da Coronavirus.

(3) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare un'Ordinanza per il funzionamento di

1. ospedali, strutture di cure preventive e riabilitazione, strutture per dialisi e ambulatori diurni,
2. strutture per persone con necessità di cura e sostegno o con disabilità,
3. strutture per i senzatetto,
4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile ai sensi della legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica,
5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
6. offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù ai sensi degli Art. 11 e 13 del SGB VIII (Codice Sociale VIII), per la promozione dell'educazione nella famiglia ai sensi dell'Art. 16 del SGB VIII e per aiuti di sostegno,
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e

9. scuole per le attività del servizio di soccorso

e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene per la protezione da infezioni da Coronavirus.

(4) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero della Giustizia è autorizzato a proteggere con l'emanazione di un'Ordinanza dall'infezione da Coronavirus e a stabilire

1. le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, per il funzionamento delle strutture di prima accoglienza nei Länder e

2. la quarantena delle persone appena accolte in una struttura di prima accoglienza del Land per la prima volta o dopo una lunga assenza.

(5) Il Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG ad emanare Ordinanze congiunte

1. per il funzionamento di impianti sportivi pubblici e privati e centri sportivi, studi di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive così come scuole di danza e balletto e istituzioni simili

2. per il funzionamento di bagni, incluse saune e laghi balneabili ad accesso controllato e

3. per il funzionamento di scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani e istituzioni simili

per proteggersi dall'infezione da Coronavirus e stabilire le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici.

(6) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ad emanare Ordinanze congiunte per

1. il trasporto pubblico e turistico di passeggeri, compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG e

2. la formazione teorica e pratica della guida, della nautica e dell'addestramento al volo, gli esami teorici e pratici nonché i contenuti della formazione pratica iniziale e del perfezionamento degli esperti ed esaminatori ufficialmente riconosciuti per il traffico automobilistico, la nautica e l'addestramento al volo nonché le ulteriori offerte delle scuole guida che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sul traffico stradale, stabilendo così le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, per la protezione contro l'infezione da Coronavirus.

(7) Il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG ad emanare Ordinanze congiunte per

1. il commercio al dettaglio,

2. il settore ricettivo,

3. l'industria alberghiera e della ristorazione, comprese le strutture ricettive e della ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,

4. fiere, mostre e congressi
 5. artigianato,
 6. saloni di parrucchieri, massaggi, cosmetici, abbronzatura, unghie, tatuaggi e piercing, studi di pedicure mediche e non mediche,
 7. luoghi di divertimento,
 8. parchi di divertimento compresi quelli gestiti come attività itineranti ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle professioni artigianali, commerciali ed industriali (GewO) e
 9. mercati ai sensi degli Articoli da 66 a 68 della GewO e
- stabilire le condizioni e i requisiti, in particolare quelli igienici, per la protezione contro l'infezione da Coronavirus.
- (8) Ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato, di concerto con il Ministero competente pertinente, a stabilire con un'Ordinanza condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici, per proteggersi dall'infezione da Coronavirus per altre strutture, imprese, offerte e attività, che non sono disciplinate separatamente nella presente disposizione di legge.

Art. 21

Autorizzazione ad emanare Ordinanze sugli obblighi di quarantena

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 32 dell'IfSG, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ad emanare regolamenti mediante Ordinanza sugli obblighi di quarantena e altri obblighi e misure correlate per combattere il Coronavirus, in particolare

1. la quarantena delle persone malate, delle persone sospettate di avere contratto la malattia, delle persone sospettate di essere infette e delle persone, che hanno debellato la malattia in modo adeguato ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 dell'IfSG,
 2. l'obbligo per i familiari delle persone a contatto con persone risultate positive al Coronavirus e delle persone risultate positive all'autotest di sottoporsi a un test PCR o rapido, ai sensi dell'Art. 28 par. 1 comma 1 dell'IfSG,
- nonché prescrivere deroghe e condizioni comprese ulteriori istruzioni a questo proposito.

Art. 22

Autorizzazione ad emanare Ordinanze per il trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 dell'IfSG, a disciplinare con Ordinanza congiunta ulteriori dettagli sul trattamento

dei dati personali tra autorità sanitarie, autorità di polizia locale e forze di polizia, nella misura in cui questo fosse necessario per motivi di protezione delle infezioni

1. per proteggere i funzionari delle forze dell'ordine e i dipendenti delle autorità di polizia locale dalle infezioni durante le operazioni,
2. predisporre, attuare, monitorare e far rispettare le misure previste dalla legge sulla protezione dalle infezioni,
3. perseguire i reati penali e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle Ordinanze legali emanate e
4. verificare l'idoneità alla detenzione o all'alloggio così come la necessità di un alloggio isolato in strutture di detenzione e nelle carceri.

Art. 23

Reati amministrativi

Un reato amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1a punto 24 dell'IfSG è commesso da chiunque, intenzionalmente o per negligenza

1. non indossa una maschera medica in violazione dell'Art. 3 par. 1 o dell'Art. 11 par. 3,
2. assiste a una manifestazione senza presentare il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione o entra in una struttura senza presentare il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 4 par. 3 comma 3,
3. non rispetta l'obbligo di controllare il certificato comprovante l'esecuzione di un test, della vaccinazione o della avvenuta guarigione in violazione dell'Art. 6 in combinato disposto con l'Art. 4 par. 1 comma 3, Art. 10 par. 2, Art. 14 par. 1 comma 2, Art. 14 par. 2 comma 2, Art. 14 par. 3 punto 2, Art. 15 par. 1 comma 2, Art. 16 par. 1 comma 2, Art. 16 par. 2 comma 2 capoverso 2 o Art. 17 par. 2 comma 2,
4. non presenta un concetto di igiene su richiesta dell'autorità competente o non fornisce informazioni sulla sua attuazione in violazione dell'Art. 7 par. 2,
5. non esclude le persone, che rifiutano in toto o in parte di fornire i loro dati di contatto a fronte della visita o dell'utilizzo della struttura o della partecipazione a un evento in violazione dell'Art. 8 par. 2,
6. fornisce dettagli di contatto inesatti in veste di persona presente o si intrattiene nell'edificio elettorale oltre i periodi di tempo consentiti in violazione dell'Art. 8 par. 3 o dell'Art. 11 par. 4 punto 1 o 2,
7. organizza un evento, che supera il numero consentito di partecipanti o la capacità ricettiva in violazione dell'Art. 10 par. 1 comma 2,

8. partecipa ad un evento senza presentare un certificato attestante l'esecuzione di un test o entra in un'istituzione senza presentare tale certificato in violazione dell'Art. 10 par. 2, Art. 14 par. 1 comma 2, Art. 14 par. 2 comma 2, Art. 14 par. 3 comma 2, Art. 15 par. 1 comma 2, Art. 16 par. 1 comma 2, Art. 16 par. 2 comma 2 capoverso 2 o Art. 17 par. 2 comma 2,
9. non presenta il concetto di igiene o non lo adegua immediatamente in violazione dell'Art. 10 par. 3 comma 1 o comma 2,
10. organizza un evento senza redigere un concetto di igiene o eseguire il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 10 par. 5 comma 1, Art. 13 par. 1 comma 2 o par. 2 comma 2,
11. ottiene l'accesso all'edificio elettorale in violazione dell'Art. 11 par. 5,
12. gestisce una struttura culturale, ricreativa o di altro tipo o una struttura di trasporto in violazione dell'Art. 14 par. 4 senza aver elaborato un concetto di igiene o aver effettuato un'elaborazione dei dati,
13. gestisce un ristorante, un luogo di intrattenimento, una mensa, una caffetteria, una mensa aziendale, un hotel o una struttura simile in violazione dell'Art. 16 par. 4 senza aver elaborato un piano di igiene o aver effettuato un trattamento dei dati,
14. gestisce un'attività di vendita al dettaglio, un negozio, un mercato, un'azienda commerciale o di servizi con traffico di clienti o una struttura simile senza elaborare un concetto di igiene o gestisce una struttura per la fornitura di servizi corporali senza effettuare il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 17 par. 3 comma 1 o comma 2,
15. non finanzia né organizza test come gestore in violazione dell'Art. 18, par. 1 comma 4,
16. non riesce a redigere, presentare, adattare o attuare un concetto di igiene in violazione dell'Art. 18 par. 2,
17. non esegue il trattamento dei dati in violazione dell'Art. 18 par. 4.

Art. 24

Entrata in vigore, scadenza

(1) La presente Ordinanza entra in vigore il 16 agosto 2021. Contemporaneamente cessa di essere in vigore l'Ordinanza Corona del 25 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 550), modificata dall'Ordinanza del 23 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 665). I provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza Corona del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1067), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag.

249) o emanati in base all'ordinanza Corona del 7 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 273 e 339), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 19 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 298), o emanati in base all'Ordinanza Corona del 27 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 343), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 1. maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 417) o emanati in base all'Ordinanza Corona del 13 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 431), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 18 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 501) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza del 25 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 550), modificata da ultimo dall'Ordinanza del 23 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 665) continueranno ad essere in vigore fino alla loro scadenza ai sensi del par. 2 comma 2. (2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore il 13 settembre 2021. Allo stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi emanati in base alla presente Ordinanza o alle Ordinanze di cui al par. 1 comma 2, a meno che non siano stati preventivamente abrogati.

Stoccarda, 14.08.2021

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Dr. Bayaz

Schopper

Bauer

Walker

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Gentges

Hermann

Hauk

Hoogvliet

Bosch